Domanda: L'art 193 del D.lvo 152/06 parla di quantità trasportabili in assenza di formulario sino ai 30 Kg o 30 Litri. Si riferisce solo alle imprese o enti. Vi chiedo allora: cosa si può contestare ad un semplice privato che trasporta rifiuti in quantità superiore a quelle succitate (Es: privato trasporta 1000 kg di rifiuti inerti, o addirittura speciali pericolosi come 300 litri di oli esausti o un camion di batterie esauste)?

Risposta (a cura di Maurizio Santoloci): Un soggetto privato è del tutto estraneo al tema applicativo dei 30 kg o 30 litri; come non può certamente attivare per un trasporto rifiuti con mezzo proprio il formulario… Ma ci si deve chiedere quali e quanti rifiuti può realmente trasportare un privato in tale ottica di deregulation a lui riservata.
Prendiamo – ad esempio – il caso di base delle sanzioni su abbonandono/deposito incontrollato. Qui il legislatore ha disciplinato in modo differenziato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti, prevedendo sanzioni diverse a seconda che la fattispecie sia posta in essere dal privato cittadino o da titolari enti o imprese, ma – attenzione - non con riferimento al soggetto che materialmente compie l'atto, ma in riferimento alla natura/quantità dei rifiuti oggetto dell'evento.
Si vuole cioè dire che se il cittadino abbandona rifiuti prodotti nell'esercizio di impresa risponderà non con la sanzione prevista per l'abbandono del privato ma in concorso con il responsabile dell'impresa che quei rifiuti ha prodotto (sanzione penale).
Vediamo due esempi concreti che possono aiutare a comprendere meglio il concetto.
Un soggetto formalmente privato viene colto nell'atto di abbandonare, per mezzo del proprio furgoncino analogamente privato, 15 batterie esauste in campagna. In tal caso il fatto non può certamente rientrare nella previsione illecita attenuata (sanzione amministrativa) prevista per i privati. Appare infatti evidente, già a livello logico ed induttivo, che un privato non può detenere e scaricare 15 batterie esauste in un unico contesto storico – temporale perché la quantità/qualità di tali materiali è in palese contrasto con l'origine domestica. È invece logico argomentare che costui sta operando un abbandono per conto di un terzo titolare di azienda ignoto e dunque risponderà in concorso con ignoti del reato proprio per i titolari di enti o imprese. In questi casi, l'organo di vigilanza avrà cura di documentare ogni elemento utile per la costruzione logico-induttiva. Tra tali elementi avrà particolare rilevanza l'omogeneità temporale di fabbricazione e commercio delle batterie che conferma il disuso contestuale delle stesse e dunque caratterizza l'origine inequivocabilmente aziendale delle stesse in antitesi alla natura domestica.
Al contrario, un soggetto formalmente titolare di ente o impresa (o proprio dipendente) viene colto nell'atto di abbandonare alcuni sacchi di immondizia contenente rifiuti di origine piccolo-alimentare ed oggettivamente domestici (provenienti dunque dalla propria privata abitazione) seppur in ipotesi tramite un mezzo aziendale. Costui sta operando dunque un abbandono

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

caratterizzato da elementi sostanzialmente privati e pertanto integra l'ipotesi illecita attenuata di sanzione amministrativa per i privati.
Tornando adesso alla materia oggetto del quesito, è logico che un privato è facoltizzato a trasportare con un proprio mezzo sempre privato (senza i limiti dei 30 kg o 30 litri e senza formulario) rifiuti di origine "privata" e cioè domestica; devono in altre parole essere rifiuti provenienti per qualità e quantità dall'ambiente di vivibilità familiare ove egli è direttamente inserito. E dunque se – ad esempio – dopo una festa in casa un privato carica sulla propria autovettura diversi sacchi di plastica pieni di mondezza derivanti da tale evento domestico, per un peso anche rilevante, e si sta dirigendo verso i cassonetti pubblici per ivi riversarli, tale azione è perfettamente legittima. Altrettanto se – sempre a titolo di esempio – un privato trasporta sul proprio mezzo diversi e pesanti sacchi di rifiuti tipicamente domestici delle propria abitazione - sempre per recarsi verso cassonetti pubblici - non avendo per alcuni giorni potuto o voluto disfarsi della mondezza di casa per diverse ragioni ed operando oggi il riversamento nel sistema pubblico di raccolta con unico viaggio…
Ma – si sottolinea – devono essere sempre rifiuti di tipo "privato" e diretti verso le strutture ricettive pubbliche appunto per rifiuti di tipo domestico.
Invece, un "privato" che con proprio mezzo trasporta – come nel caso della domanda - rifiuti che per qualità e quantità e connesse modalità logistiche non sono certamente riconducibili ad una vita domestica e familiare, esce fuori automaticamente da tale regime di deregulation e rientra per logica basilare in un trasporto di tipo aziendale, peraltro mal dissimulato…
La quantità ma – attenzione – soprattutto la qualità e natura di tali rifiuti dovrà essere ben documentata (e fotografata e sequestrata) dall'organo di vigilanza che dovrà poi effettuare necessariamente altri accertamenti veloci per meglio inquadrare la situazione soggettiva ed oggettiva nel suo complesso. Infatti, posto che si tratta a prima e logica vista di trasporto aziendale dissimulato, ci si deve chiedere di che tipo di trasporto aziendale si tratta…
E un falso privato che in realtà gestisce azienda totalmente "in nero", cioè illegale in tutto e per tutto e mai registrata? Non dimentichiamo che i reati aziendali per T.U. ambientale non sono solo per aziende regolari, ma al pari di tutti gli altri reati (fiscali e tributari, normativa antinfortunistica…) anche per le aziende illegali mai emerse nelle registrazioni regolari (altrimenti per paradosso che è "in nero" in via totale sarebbe impunito ed avvantaggiato rispetto a chi s registra e paga le tasse…). In questo caso, al di là del trasporto illegale in se stesso, si aprono scenari più ampi per un'attività molto più articolata di illegalità da accertare in materia di smaltimenti anche pregressi di rifiuti e di modalità di esercizio di tale impresa sommersa. Anche un privato che lavora presso ente pubblico o privato e che poi - nel tempo libero - di fatto esercita demolizioni, autospurgo ed altre attività similari è "impresa in nero" ai fini sopra descritti (e non solo in violazione delle norme ambientali...).
Può sussistere – invece – il caso del falso "privato" che per azienda e con proprio mezzo registrato appunto come privato opera (sempre in modo sommerso) trasporto di rifiuti conto terzi. Cercando di mascherare detto trasporto con l'inganno del mezzo privato e della sua veste di "privato" senza iscrizioni all'Albo. In tal caso scattano i reati - appunto - connessi, in primo

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

luogo per la mancata iscrizione all'Albo, il conferimento presumibile dei rifiuti verso siti illegali, la necessità di individuazione delle aziende terze conferenti, i reati a loro carico per detti conferimenti illegali, gli accertamenti retroattivi per verificare quanti e quali altri quantitativi di rifiuti con detto sistema di occultamento sono stati trasporti e smaltiti.
In sostanza, in questi casi si deve andare oltre le apparenze e gli asettici prontuari. Un "privato" che trasporta rifiuti palesemente aziendali è chiaramente una maldestra mistificazione per eludere le norme sul trasporto e sulla gestione dei rifiuti. Anche se detto "privato" è un soggetto che opera abusivamente e conto terzi in modo saltuario occasionale o amichevole.

*Pubblicato il 3 dicembre 2007*

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248